



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

ALLEGATO C

NORME D'USO PER UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA SAN MICHELE 16/D LOC. CORTENUOVA

Art. 1 Principi generali e finalità

1. Il Comune di Monticello Brianza con le presenti disposizioni disciplina l'uso del campo sportivo sito in Cortenuova, Via San Michele n.16/D adibito a campo di calcio, che consta di:

- n. 1 campo da calcio con manto in erba naturale, completo di due porte in metallo fisso;
- n. 1 struttura adibita a spogliatoi e relativi arredi oltre a tribuna e depositi;
- servizi igienici comuni
- impianto illuminazione.

Art. 2 Uso dell'impianto

Il campo sportivo è di proprietà del Comune di Monticello Brianza che stabilisce le modalità e condizioni per l'uso, nel rispetto delle norme che regolamentano l'idoneità e le finalità dell'impianto.

L'impianto sportivo potrà essere concesso in uso a Enti di Promozione Sportiva, Società e Gruppi sportivi riconosciuti e/o affiliati alle Federazioni Provinciali, Regionali e Nazionali delle diverse discipline sportive, Associazioni Sportive, Scuole di ogni ordine e grado del territorio, Gruppi Amatoriali, Privati cittadini, Associazioni culturali, Comuni limitrofi ed Operatori Turistici operanti nel territorio comunale e limitrofo la cui richiesta è finalizzata al solo scopo di ospitare società sportive.

Nell'assegnazione delle concessioni si privilegiano gli enti sportivi operanti nel territorio comunale.

Art. 3 Istanza di accesso all'uso dell'impianto per le ore residuali non utilizzate dal concessionario: ripartizione turni e fasce orarie d'utenza

1. I soggetti di cui all'art.2, che intendono utilizzare l'impianto nelle ore residuali non utilizzate dal concessionario, devono presentare apposita richiesta scritta al Comune di Monticello Brianza, all'Ufficio Sport, almeno 30 giorni precedenti l'inizio delle attività per le quali ne è richiesto l'uso.

Nella richiesta devono essere espressamente indicati il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere ed il numero delle ore settimanali.

L'Ufficio Sport, esaminate le richieste, procederà alla ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza, provvedendo entro 10 giorni dalla loro definizione a darne comunicazione scritta ai richiedenti.

L'ordine di presentazione delle richieste pervenute entro la data di cui sopra, non potrà costituire in alcun caso titolo preferenziale per l'utilizzo delle strutture.

2. Coloro che intendono utilizzare l'impianto per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive da realizzarsi in unica giornata devono presentare apposita richiesta al Comune almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Nell'istanza devono essere indicati i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore d'utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso. La concessione di utilizzo per le manifestazioni di cui al presente comma viene rilasciata dal responsabile del competente settore d'intesa con l'Assessorato allo Sport.

3. I soggetti di cui all'art.2 potranno richiedere l'uso dell'impianto nel rispetto delle condizioni economiche che saranno stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo.

Art. 4 Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a:

1. utilizzare l'impianto e le attrezzature con la massima cura e diligenza e per la sola attività per la quale viene concesso e a non cedere ad altri l'uso dell'impianto; l'installazione di eventuali attrezzature, necessarie per



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

lo svolgimento della pratica sportiva dovrà essere preventivamente autorizzata dal Settore 1 affari generali e servizi alla persona –ufficio Istruzione e Sport e dal Settore 3 LL.PP e Gestione del Patrimonio;

2. individuare un responsabile che costituisce l'unico ed esclusivo interlocutore del soggetto ufficialmente incaricato dal Comune per la vigilanza ed il controllo dell'impianto sportivo;
3. individuare il referente per la sicurezza e sorveglianza;
4. provvedere alla pulizia degli spazi utilizzati dopo ogni utilizzo (ad es. campo di calcio, tribuna, spogliatoi, deposito, servizi igienici e spazi comuni, etc.);
5. provvedere alla sistemazione del campo di calcio dopo ogni utilizzo (es. risistemazione zolle).

Il concessionario non può in alcun caso subconcedere ad altri l'impianto sportivo (campo di calcio e spazi annessi).

In tutti i casi il concessionario è tenuto:

- a) a non danneggiare l'impianto e i relativi spazi annessi;
- b) a risarcire eventuali danni arrecati;
- c) a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
- d) a tenere nell'impianto, durante il loro uso, un responsabile che vigili sul buon andamento delle attività in corso anche con riferimento al personale addetto al campo e verso l'eventuale pubblico;
- e) a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari;
- f) ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;
- g) ad adottare tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze ed a osservare ed attuare le Linee guida ministeriali vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19;
- h) a sollevare il Comune da ogni responsabilità anche in ordine agli incidenti derivanti dall'attività sportiva diretta;
- i) a restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di efficienza, cioè al termine di ogni attività il concessionario ha l'obbligo di effettuare la pulizia degli spazi utilizzati (nel rispetto della normativa Covid vigenti) e di lasciare libero l'impianto, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose;
- l) a rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla legge.
- m) a risarcire ogni eventuale danno a cose o persone che si dovesse verificare, da parte di chiunque, conseguentemente ed in dipendenza dell'utilizzo della struttura sportiva da parte dell'utilizzatore;
- n) a prendere visione del posizionamento degli estintori e delle norme comportamentali minime, alle quali attenersi in caso di incendio, oltre che del posizionamento del DAE.

Nel caso i precedenti obblighi non venissero rispettati l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione data.

6. E' espressamente vietato fumare nei locali dati in uso.
7. All'atto della domanda di concessione d'uso, dovrà essere indicato il nome del responsabile, il quale risponderà di ogni eventuale danno a persone, a strutture e ad attrezzature nel corso dell'utilizzo degli impianti, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo.
8. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, il concessionario deve provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a sua cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

9. Il concessionario è sempre tenuto a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Art.5 Attività propedeutiche per la sicurezza e la sorveglianza a carico del referente dell'associazione/società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo.

Il referente per la sicurezza e sorveglianza è tenuto a:

1. prendere visione del piano di valutazione dei rischi e del piano di emergenza;
2. verificare che, durante l'utilizzo, non vengano ridotte le condizioni di sicurezza e/o accresciute le fonti di rischio (es. spostare gli estintori, utilizzare fiamme libere, modificare l'impianto elettrico, accumulare libri o carta ecc.).
3. controllare che:
 - le vie di esodo e le porte di uscita siano tenute costantemente sgombre da ostacoli e siano facilmente fruibili;
 - non siano presenti ostacoli immediatamente all'esterno delle porte di uscita tali da impedire un esodo sicuro dall'impianto sportivo;
 - siano disponibili e correttamente posizionati gli estintori e gli eventuali idranti;
 - dalla planimetria dei locali sia accessibile il quadro elettrico generale per lo sgancio dell'alimentazione elettrica e il punto di chiusura dell'impianto idrico per la chiusura dell'impianto stesso. In caso di inaccessibilità verificare su planimetria l'eventuale presenza di quadri locali su cui agire in caso di necessità;
 - sia rispettato il divieto di fumare e non vengano utilizzate fiamme libere;
 - vi sia la disponibilità di un telefono cellulare per le chiamate di emergenza;
 - non venga ridotto il livello delle condizioni di sicurezza modificando o rendendo inutilizzabili i presidi allo scopo predisposti (spostamento degli estintori, modifiche non corrette all'impianto elettrico, ecc.);
 - nel caso in cui vengano accresciuti i fattori di rischio siano adottati i provvedimenti necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza (eventuale presenza di libri o carta solo in vicinanza degli estintori, ecc.).

Procedure da attuare in caso di emergenza incendio

Azioni in sequenza:

- valutare se il principio d'incendio può essere controllato con i mezzi a disposizione, intervenire e soffocare il focolaio;
- se non si può intervenire (focolaio esteso) avvisare i presenti del pericolo, attivando sistemi di comunicazione assicurandosi che il messaggio sia pervenuto a tutti i presenti;
- invitare tutti a mantenere la calma e a uscire ordinatamente senza attardarsi per il recupero degli effetti personali e seguendo le indicazioni della segnaletica di sicurezza;
- disattivare l'alimentazione elettrica agendo sul quadro generale o sull'eventuale pulsante di sgancio e procedere alla chiusura dell'impianto idrico laddove accessibili;
- uscire dall'impianto sportivo e avvisare le squadre di soccorso ed, eventualmente, l'ambulanza;
- attendere l'arrivo dei soccorsi e fornire le indicazioni sull'accaduto, sulle persone evacuate e su quelle eventualmente in situazione di pericolo o mancanti.

Art. 6 Obblighi degli spettatori

1. E' consentito l'accesso all'impianto per assistere alle attività sportive e manifestazioni in esso svolte.
2. Gli spettatori sono tenuti a mantenere comportamenti civili, nel rispetto delle strutture e del personale addetto all'impianto.
3. E' vietato accedere con animali anche al guinzaglio.



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

Art. 7 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell'impianto per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al concessionario.

Art. 8 Tariffe

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo è soggetto al pagamento di una tariffa che viene determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 9 Pubblicità commerciale

1. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto sportivo. Essa potrà essere fissa o mobile. L'installazione di strutture permanenti dovrà sempre essere autorizzata espressamente dall'Amministrazione Comunale.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, a scopi pubblicitari, deve rispettare le normative e regolamenti comunali vigenti.

Art. 10 Sopralluogo

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Il Settore 3 Lavori Pubblici e gestione del patrimonio rimane a disposizione dell'offerente qualora quest'ultimo ritenga opportuno prendere conoscenza dei luoghi.

Art. 11 Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, accaduti all'interno dell'impianto e dell'area di sua pertinenza, o procurati dall'imprudenza di chi usa l'impianto stesso, così come non risponde degli eventuali ammanchi o furti di oggetti e dei valori depositati o abbandonati negli spazi oggetto della concessione.

Art. 12 Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto a mezzo di propri dipendenti o delegati. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
2. I predetti dipendenti o delegati hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 13 Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente dispositivo, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare una sanzione.
2. Le modalità, il tipo e la misura della sanzione saranno determinati dalla Amministrazione Comunale tenendo conto della gravità, della continuità e delle recidività.

Art. 14 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alle violazioni delle disposizioni del presente dispositivo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €.
Il Comune di Monticello Brianza determina la sanzione pecuniaria da applicare, secondo la gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima.

Il Comune di Monticello Brianza provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi dell'art. 14 della stessa Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.



Comune di Monticello Brianza

Provincia di Lecco

Tipi di sanzione

A) Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 150 Euro:

- mancato pagamento della tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
- mancato adempimento dell'obbligo di tenere nell'impianto, durante il suo uso, un responsabile che vigila sul buon andamento delle attività in corso anche con riferimento al personale addetto al campo e verso l'eventuale pubblico;
- mancato adempimento dell'obbligo di acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;
- mancato adempimento, da parte degli spettatori, di mantenere comportamenti civili, nel rispetto delle strutture e del personale addetto all'impianto;
- mancato adempimento del divieto di accedere con animali anche al guinzaglio;
- violazione del divieto di fumare nei locali dati in uso;
- violazione dell'obbligo di restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di efficienza, cioè al termine di ogni attività l'obbligo per il concessionario di effettuare la pulizia degli spazi utilizzati (nel rispetto della normativa Covid vigenti) e di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose;

B) Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 Euro a 500 Euro:

- mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze
- mancato adempimento dell'obbligo di munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari;
- mancato adempimento da parte del concessionario, per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, di provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato adempimento dell'obbligo da parte del concessionario di segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività;
- danneggiamento degli immobili e dell'impianto, purché i danni derivino da condotta dolosa o caratterizzata da colpa grave del responsabile.

La violazione del divieto di fumare in tutto l'impianto comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge 28.12.2001 n. 448, pari ad 50 € aumentate a 100 € nel caso di trasgressione al divieto in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

In caso di recidiva i trasgressori saranno puniti con la sanzione raddoppiata rispetto a quanto previsto per la violazione stessa.

Art.15 Contratto

1. La stipulazione del contratto relativo alla concessione avverrà con scrittura privata e i rapporti tra le due parti saranno regolati da quanto contenuto nelle presenti norme. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti detto contratto (bolli, imposte, diritti e spese di registrazione,...ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico del concessionario.

Art. 16 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente disposizione, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

_____, li _____

Firma per presa visione ed accettazione _____